

## **I controlli canonici sugli atti degli Istituti per il Sostentamento del Clero**

Nell'ordinamento canonico vi sono diverse fonti normative che determinano gli atti per la cui validità è necessario un previo controllo.

Per gli Istituti, gli atti che necessitano di un previo controllo e che possono, quindi, essere legittimamente compiuti solo dopo specifica autorizzazione sono previsti dal codice di diritto canonico (canoni 1267, §2; 1288; 1290/1298) e dallo statuto.

### **1 Controlli canonici richiesti dal codice**

#### **A. Alienazioni**

Rileva, anzitutto, il valore del bene oggetto del negozio in quanto la disciplina dei controlli si diversifica sulla base del rapporto tra il predetto valore e la somma minima e la somma massima, stabilite dalla CEI ai sensi del canone 1292 § 1.

Attualmente, in forza della Delibera assunta nella XLV Assemblea Generale (Collevalenza 9/12 novembre 1998), la somma minima è pari ad € 250.000,00 e la somma massima è pari ad € 1.000.000,00.

Premesso quanto sopra, i canoni 1291 e 1292 stabiliscono che un bene avente valore superiore ad € 250.000,00 e non eccedente quello di € 1.000.000,00 può essere validamente alienato solo con l'autorizzazione del Vescovo diocesano, previo consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori.

Se il valore del bene da alienare è superiore ad € 1.000.000,00, è richiesta anche la licenza della Santa Sede (Congregazione per il Clero).

Se il bene da alienare ha un valore almeno di tre volte superiore alla somma massima stabilita dalla CEI (ossia se ha un valore superiore ad € 3.000.000,00), prima di richiedere la licenza alla Santa Sede, occorre richiedere il parere della CEI. Questa ultima prescrizione (parere della CEI) è contenuta nell'art. 36 della legge 222/1985, legge che, come noto, è entrata a far parte dell'ordinamento canonico in forza del decreto emanato dal Segretario di Stato e Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa.

Tale prescrizione, che si rivolge esclusivamente agli Istituti per il Sostentamento del Clero (tutti gli altri enti ecclesiastici non ne sono riguardati) è in diretta relazione alla natura del tutto particolare degli Istituti che, pur essendo enti diocesani, fanno parte di un sistema complesso il cui equilibrio è affidato, ai vari livelli, alla Conferenza Episcopale Italiana e all'Istituto Centrale.

#### **B. *Acquisti a titolo oneroso***

Il canone 1295 dispone che la disciplina autorizzativa prevista per le alienazioni deve essere osservata anche in qualunque altro negozio dal quale possa derivare un danno al patrimonio della persona giuridica. Anche gli acquisti sono, quindi, soggetti alla disciplina autorizzativa. Va rammentata, al riguardo, la decisione con la quale il Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi affermò che per i contratti onerosi (tra i quali rientrano, naturalmente, gli acquisti) occorre, a secondo del loro valore, l'autorizzazione del Vescovo diocesano o la licenza della Santa Sede e che tale autorizzazione occorre anche per gli acquisti a titolo gratuito (accettazione di donazioni, eredità, legati), se gravati da condizioni o oneri.

Si ritiene opportuno, al riguardo, allegare alla presente comunicazione il testo della Circolare N. 22 del 9 marzo 1995 con la quale il Comitato della CEI per gli enti e i beni ecclesiastici portò a conoscenza dei Vescovi la decisione del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi (l'argomento fu portato a conoscenza degli Istituti con la Comunicazione N. 4/95 dell'aprile 1995).

### ***C. Acquisti a titolo gratuito***

Come già anticipato alla lettera **B**, gli acquisti a titolo gratuito, non gravati da alcuna condizione od onere, non necessitano di alcuna autorizzazione, quale che sia il valore del bene acquisito.

Quanto l'atto di liberalità (donazione, eredità o legato) è sottoposto ad onere o condizione, occorre, invece, l'autorizzazione canonica, tenendo presenti le seguenti diverse ipotesi:

- se l'onere o la condizione non possono, di per se, comportare che dall'accettazione dell'atto di liberalità derivi un peggioramento dello stato patrimoniale dell'Istituto, occorre l'autorizzazione del Vescovo quale che sia il valore del bene (can. 1267 § 2);
- se, viceversa, l'onere o la condizione possono comportare un peggioramento dello stato patrimoniale dell'Istituto l'autorizzazione segue le stesse regole stabilite per le alienazioni (canone 1295)

#### **D. *Locazioni di immobili***

Il canone 1297 assegna alla Conferenza Episcopale Italiana il compito di emanare norme per la locazione dei beni della Chiesa "soprattutto circa la licenza da ottenersi dall'autorità ecclesiastica competente".

La Delibera N. 38 emanata dalla CEI stabilisce che "per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti agli Istituti, di valore superiore alla somma minima fissata dalla Delibera n. 20 (attualmente € 250.000,00), è necessaria la licenza scritta dell'ordinario diocesano". Il valore dell'immobile da locare è determinato moltiplicando il reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge vigente in Italia e corrisponde, quindi, al valore imponibile ai fini dell'ICI.

#### **E. *Azioni giudiziarie***

Il canone 1288 prescrive che per agire in giudizio o per fare opposizione davanti al tribunale civile occorre la licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

### **2. *Controlli canonici richiesti dallo Statuto.***

La lettera b) dell'art. 11 dello Statuto degli Istituti per il Sostentamento del Clero indica esattamente e compiutamente, distinti in cinque categorie, gli atti di straordinaria amministrazione (diversi, ovviamente, da quelli contemplati dal codice) soggetti all'autorizzazione del Vescovo. Trattasi dei seguenti atti:

⇒ l'alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte;

- ⇒ l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 1;
- ⇒ l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;
- ⇒ la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;
- ⇒ l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

Al riguardo si rendono opportune due precisazioni, una di carattere particolare, relativa alla prima categoria di atti, ed una di carattere generale riguardante le altre quattro categorie.

A. Per quanto riguarda la prima categoria di atti, occorre ricordare che, in base al codice di diritto canonico, l'alienazione di un bene immobile necessita dell'autorizzazione del Vescovo diocesano solo se supera il valore di € 250.000,00. Se il valore del bene è inferiore alla predetta somma non occorre l'autorizzazione del Vescovo diocesano. E', peraltro, possibile che il Vescovo, in forza del potere riconosciutogli dal canone 1281 § 2, abbia emanato un decreto (legislazione diocesana) per assoggettare ad autorizzazione anche le alienazioni di beni aventi un valore inferiore ad € 250.000,00 (ossia, aventi valore inferiore alla misura minima stabilita dalla CEI).

Con il suddetto decreto il Vescovo può stabilire che tutte le alienazioni, quale che sia il valore dei beni, siano soggette ad autorizzazione ovvero che siano soggette ad

autorizzazione solo le alienazioni di beni aventi un valore superiore ad una determinata somma, ad esempio € 100.00,00.

In ipotesi del genere, l'alienazione di un bene (nel primo caso, qualunque sia il valore del bene e nel secondo caso solo se il bene supera il valore di € 100.00,00) è soggetta ad autorizzazione del Vescovo diocesano.

**B.** Per quanto riguarda le altre quattro categorie di atti, va precisato che la competenza a rilasciare l'autorizzazione spetta, di massima, al Vescovo per qualsiasi valore.

La ripartizione della competenza secondo il valore dell'atto rientra, peraltro, in considerazione quando dall'atto (si pensi all'inizio, al subentro o alla partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società) può derivare un peggioramento dello stato patrimoniale dell'ente, dovendosi, in ipotesi del genere, applicare comunque il canone 1295.

Si precisa, infine, che il codice di diritto canonico esclude che i Vescovi possano configurare ulteriori atti di straordinaria amministrazione rispetto a quelli contemplati dallo statuto. Il canone 1281, § 2 stabilisce, infatti che: "negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette".

### **3. Ulteriori vincoli**

Un'altra disposizione contenuta nella legge 222/1985 assoggetta a particolari vincoli determinate alienazioni da parte degli Istituti per il Sostentamento del Clero. L'art. 37

della predetta legge dispone che gli Istituti ove intendono alienare, a soggetti diversi dai seguenti: enti ecclesiastici; soggetti aventi un diritto di prelazione; Stato, Comuni; Università degli studi; Regioni e Provincie, un immobile che supera un determinato valore, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT (per l'anno 2009 tale valore è pari ad € 1.765.000) debbono notificare l'intenzione di vendere al Prefetto (Prefetto della provincia nella quale è ubicato l'immobile) e vendere ad altri soggetti, ad un prezzo non inferiore a quello notificato al Prefetto, solo dopo che sia inutilmente decorso il termine di sei mesi dalla ricezione della proposta di vendita da parte del Prefetto. Dall'inosservanza della procedura stabilita dall'art. 37 deriva, per espressa statuizione normativa, la nullità del contratto di vendita.

### **Tasse e tributi ai quali gli Istituti sono tenuti nei confronti dell'ente Diocesi**

#### **1 Tassa in occasione di autorizzazioni rilasciate dal Vescovo per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.**

Se si tratta di acquisti a titolo gratuito (donazioni eredità, legati), sempre che sia necessaria l'autorizzazione, è dovuta alla Diocesi una tassa percentuale la cui aliquota massima è del 15% del valore del bene, al netto degli eventuali oneri (deliberazione assunta a seguito di votazione espressa a domicilio, proclamata nel Consiglio Episcopale Permanente del 12-15 gennaio 1987). Per tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione (alienazioni, permuta, acquisti a titolo oneroso, ecc.) soggetti ad autorizzazione non è dovuta la tassa percentuale (determinazione assunta dalla 45<sup>ma</sup> Assemblea Generale avente effetto dal 1° gennaio 2000), ma quella stabilita, in forza della previsione contenuta nel canone 1264, dall'Assemblea dei Vescovi della Provincia (o, così come autorizzata dalla Santa Sede, dall'Assemblea dei Vescovi della Regione).

Trattasi di una tassa fissa che non è, quindi, espressa in una percentuale riferita al valore dell'oggetto dell'atto autorizzato, ma in una modica somma corrispondente alle spese di cancelleria.

## **2. Tributo ordinario sui redditi.**

Il tributo può essere imposto dal Vescovo, con proprio decreto, a norma del canone 1263.

La base imponibile del tributo è costituita dal saldo netto della gestione annuale, ossia dalla somma destinata al sostentamento del Clero quale risulta dal bilancio consuntivo.

L'aliquota massima del tributo è del 5% (deliberazione assunta nella 37<sup>ma</sup> Assemblea Generale del maggio 1993).

# Conferenza Episcopale Italiana

## COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI E PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO DELLA CHIESA CATTOLICA

PROT.N.  
(DA CITARSI NELLA RISPOSTA)

ROMA 9 marzo 1995  
CIRCONVALLAZIONE AURELIA, 50 - 00165 ROMA

### CIRCOLARE n. 22

Alcuni Vescovi hanno richiesto chiarimenti in materia di autorizzazioni canoniche necessarie per gli atti di accettazione di donazioni, eredità e legati, con specifico riferimento alle fattispecie che rientrano nell'ambito delle disposizioni del can. 1295.

Questo Comitato ha inoltrato una richiesta di chiarimento in merito alla Congregazione per il Clero, domandando in modo particolare "se in caso di acquisto di beni da parte di enti ecclesiastici a titolo gratuito, in special modo quando non sia gravato da oneri e condizioni, si possa ritenere che la disposizione di cui al can. 1295 del codice di diritto canonico non è applicabile".

La Congregazione per il Clero con nota del 28 giugno 1994 n. 94002129 ha informato questo Comitato che il Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi, rispondendo in data 9 luglio 1993 ad una richiesta del Dicastero, ha dichiarato in proposito che, dopo lungo e accurato studio, l'iter della questione "si è concluso con la Consulta del 25 giugno 1993, dalla quale è emerso con evidenza che non può sorgere alcun solido dubium juris dalle parole 'in quolibet negotio' del C.I.C. can. 1295. In esse infatti non sono comprese quelle forme di acquisto che non sono gravate da oneri e condizioni con le quali la 'condicio personae iuridicae peior fieri possit'".

Questa affermazione di principio, osserva la Congregazione per il Clero, rimanda in pratica alla necessità di una valutazione concreta, da farsi dal Vescovo diocesano, dei singoli negozi giuridici, rapportati al contenuto del citato can. 1295.

Il vescovo diocesano dovrà pertanto valutare nel caso singolo quale norma applicare, ed in particolare se sia applicabile o meno il can. 1295, tenendo presente il quadro d'insieme della tabella B allegata alla "Istruzione in materia amministrativa" emanata dalla C.E.I. in data 1 aprile 1992.

Per maggior chiarezza, con riferimento alle parrocchie e persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano, si possono dare le seguenti indicazioni.

1. Gli atti di acquisto a titolo gratuito (accettazione di donazioni, eredità e legati) in linea generale non richiedono alcuna licenza canonica, fatti salvi ovviamente gli adempimenti civili, di cui al successivo punto 4.
2. La licenza è tuttavia necessaria nei seguenti casi:
  - a) a norma del can. 1267, § 2: quando l'atto di accettazione si riferisce a una offerta gravata da modalità di adempimento o da condizione. La competenza a dare la licenza è dell'Ordinario diocesano per qualsiasi valore (cf. tabella B, linea

n. 8). Si noti che la ripartizione di competenze secondo il valore dell'atto, prevista dal can. 1292, riguarda soltanto le alienazioni (can. 1291) ed i negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale dell'ente (can. 1295);

- b) **a norma del can. 1281, § 2:** cioè se e quando lo statuto dell'ente o il decreto generale del Vescovo diocesano dichiara atti di straordinaria amministrazione gli atti di accettazione di donazioni, eredità e legati. La competenza a dare la licenza è dell'Ordinario diocesano, per qualsiasi valore (cf. tabella B, linea n. 10);
  - c) **a norma del can. 1295:** quando l'atto di accettazione, per particolari fattispecie o a motivo di condizioni apposte, si configura come negozio che può peggiorare lo stato patrimoniale dell'ente. Se il valore è superiore a 300 milioni di lire, la competenza a dare la licenza è del Vescovo diocesano, con il consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori (cf. tabella, linea n. 4); se il valore supera i 900 milioni di lire si richiede inoltre la licenza della Santa Sede (cf. tabella B, linea n. 5).
3. E' sempre possibile, peraltro, rivolgersi nei casi dubbi alla Congregazione per il Clero quando si tratti di acquisti di beni il cui valore supera i 900 milioni di lire: per le donazioni, le eredità e i lasciti che non includono, "natura rei", condizioni o oneri peggiorativi dei beneficiari, agli enti ecclesiastici che inoltreranno la richiesta il Dicastero non concederà una licenza, ma si limiterà ad affermare che è sufficiente la dichiarazione che la stessa non è necessaria, senza imporre una tassa.
4. Quando, in base ai criteri sopra ricordati, non è necessaria la autorizzazione canonica all'acquisto a titolo gratuito, alla richiesta di autorizzazione civile ad accettare la donazione, l'eredità o il legato si dovrà allegare la dichiarazione del Vescovo diocesano che, nel caso, nessuna autorizzazione è richiesta (cf. art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222).